

Decreto Direttoriale n. 71
Del 17/11/2025

BANDO DI MOBILITÀ DEL PERSONALE DOCENTE PER L'A.A. 2025/2026

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83, *“Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM”*;

VISTI i vigenti CC.CC.NN.LL. del comparto Afam ed in particolare il C.C.N.L. “Istruzione e Ricerca” 2016-2018 del 19 aprile 2018 e C.C.N.L. economico “Istruzione e Ricerca” 2019-2021 del 6 dicembre 2022;

VISTO il D.M. n. 128 del 12 febbraio 2025, *“Approvazione dei nuovi settori artistico-disciplinari dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica ai fini del reclutamento docenti e personale tecnico-amministrativo”*;

VISTO il D.D. n. 205 del 06 marzo 2025, *“Definizione profili disciplinari nuovi settori artistico-disciplinari AFAM”*;

VISTO il budget assunzionale per l’a.a. 2025/2026 risultante dai dati presenti nella piattaforma di cui alla nota MUR n. 7325 del 10 giugno 2025;

VISTA la nota MUR prot.n. 10490 del 01/09/2025 della Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica Ufficio VI - Stato giuridico ed economico del personale AFAM recante *“Pubblicazione verbale confronto in materia di criteri per la mobilità del Personale AFAM 2025”* e in particolare l’Allegato 1 *“Disposizioni di cui al verbale di confronto sindacale del 4 e 23 giugno 2025”*;

VISTA la nota MUR prot. n. 13499 del 6/11/2024 della medesima Direzione generale recante *“Procedure concorsuali a tempo indeterminato. Procedure di mobilità del personale docente e tecnico-amministrativo a.a. 2025/2026”*;

VISTA la delibera del Consiglio accademico assunta in data 30 giugno 2025, con la quale è stata approvata la programmazione triennale per gli anni accademici 2025/26, 2026/27 e 2027/28;

VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione n. 36 assunta in data 1 luglio 2025, con la quale è stato approvato il documento di programmazione triennale del reclutamento del personale docente e tecnico amministrativo;

DECRETA



Articolo 1

Oggetto

1. È indetta una procedura di mobilità per il personale docente – C.C.N.L. “Istruzione e Ricerca” settore AFAM – per la copertura di n. 1 (uno) posto a tempo pieno nel seguente settore artistico-disciplinare, con specifica del profilo disciplinare:

Codice SAD	Denominazione SAD	Profilo disciplinare
AFAM049	Orchestra	Esercitazioni orchestrali

2. La sede di servizio del posto messo a mobilità di cui al comma 1 è il Conservatorio di Musica «Giuseppe Martucci» di Salerno sito in via Giuseppe Paesano n. 2, 84125 Salerno.

3. In coerenza con gli obiettivi formativi, di produzione e di ricerca del Conservatorio, con la sua dimensione internazionale e con le strategie esplicitate nella *Erasmus Policy Statement*, si rende necessario il reclutamento di un docente dotato di comprovata e qualificata esperienza professionale, maturata anche in ambito internazionale. Tale esigenza discende dall'importanza strategica che la pratica orchestrale riveste nella formazione dello studente, chiamato a sviluppare capacità di interpretazione, ascolto, coordinamento e consapevolezza stilistica all'interno di complessi orchestrali di diversa natura e dimensione. Il profilo disciplinare richiesto attiene alla pratica e all'interpretazione dei repertori per orchestra, intese come componenti fondamentali della formazione musicale terziaria. L'attività didattica deve favorire l'acquisizione di competenze artistiche e tecniche che consentano agli studenti di affrontare professionalmente le diverse esperienze di produzione orchestrale, anche attraverso la collaborazione con solisti, formazioni corali e altre compagini strumentali. In considerazione della crescente proiezione internazionale del Conservatorio, che si esprime attraverso progetti di cooperazione artistica, programmi Erasmus, *partnership* con istituzioni estere e produzioni condivise, la presenza di un docente con consolidata esperienza nel panorama orchestrale internazionale costituisce un elemento essenziale per garantire l'allineamento dell'offerta formativa agli *standard* qualitativi richiesti dalla comunità musicale europea e globale.

Articolo 2

Requisiti di ammissione

1. Possono partecipare alla procedura di mobilità di cui al presente bando i docenti di ruolo che abbiano superato il periodo di prova in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- essere docenti a tempo indeterminato presso altra istituzione AFAM, inquadrati nel medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura;
- essere docenti a tempo indeterminato presso altra istituzione AFAM, inquadrati in un settore artistico-disciplinare diverso da quello oggetto del bando di mobilità, presentando contestualmente alla propria



candidatura apposita domanda di passaggio al suddetto settore artistico-disciplinare. La domanda è valutata dal Consiglio accademico, fermo restando il successivo parere favorevole reso dal CNAM, ai sensi dell'art. 17 c. 9 del D.P.R. 83/2024.

2. Non possono partecipare alla procedura coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il presidente, il direttore, il direttore amministrativo, un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio accademico e coloro che sono soggetti al vincolo quinquennale di sede di cui all'art. 35, c. 5-bis del D.Lgs. 165/2001.

3. Non possono partecipare alla procedura i docenti che risultino vincitori di concorsi ex art. 17, c. 9 del D.P.R. 83/2024 e i vincitori di concorsi indetti sulla base del D.M. 180/2023 e c.d. concorso riservato (art. 59, comma 9-ter del D.L. 73/2021), che non abbiano maturato il requisito della permanenza sul posto di nomina per cinque anni ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis, del D.Lgs. 165/2001 e D.L. 215/2023.

Articolo 3

Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di ammissione alla procedura deve essere redatta esclusivamente secondo l'Allegato A e deve essere inviata a mezzo PEC personale entro le ore 12.00 del 2 dicembre 2025 all'indirizzo PEC concorsiebandi@pec.consalerano.it.

2. Nella domanda devono essere indicati:

- a) nome e cognome;
- b) data e luogo di nascita;
- c) nazionalità;
- d) codice fiscale;
- e) istituzione AFAM di appartenenza e SAD di appartenenza;
- f) residenza anagrafica e domicilio, se diverso dalla residenza;
- g) recapiti per le comunicazioni relative alla presente procedura: recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica ordinaria e di posta elettronica certificata (PEC);
- h) dichiarazione di insussistenza del vincolo quinquennale di sede, ai sensi dell'art. 35, co. 5-bis del D.Lgs. 165/2001.

3. Ogni comunicazione relativa al presente bando verrà recapitata agli indirizzi PEO/PEC indicati dal candidato nella domanda.

4. Il Bando è pubblicato sul sito istituzionale del Conservatorio (www.consalerano.it) e sul Portale dei concorsi AFAM (<https://afam-bandi.cineca.it>).

5. Ai sensi del capo secondo della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento è individuato nel Direttore del Conservatorio di Salerno.



Articolo 4

Titoli da dichiarare nella domanda di ammissione ai fini della graduatoria

1. I titoli dichiarati dal candidato devono essere posseduti entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.
2. Le dichiarazioni sostitutive di stati, fatti e qualità personali dei candidati sono soggette, da parte della Commissione di cui al successivo art. 7, a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle stesse con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Non è consentito ai candidati fare riferimento a domande o dichiarazioni prodotte in altre procedure.
4. I titoli conseguiti presso istituzioni estere di istruzione superiore sono valutati solo qualora il relativo riconoscimento di equipollenza sia stato ottenuto entro la data di scadenza del bando.

Articolo 5

Esclusione dalla procedura

1. I candidati che producono domanda oltre il termine perentorio previsto dall'art. 4 o con modalità diversa da quella indicata sono esclusi dalla procedura.
2. Sono esclusi dalla procedura i candidati privi dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2.
3. In caso di dichiarazioni mendaci, il candidato è escluso dalla procedura e decade da eventuali benefici, ferma restando la responsabilità penale ai sensi della normativa vigente.

Articolo 6

Commissione

1. Ai sensi dell'art. 4, c. 5, lett. b del D.P.R. 83/24, la commissione tecnica di valutazione è composta da tre docenti di ruolo nel settore artistico-disciplinare o in settori affini a quello per cui è bandita la procedura di mobilità.
2. La commissione è nominata con decreto del Direttore.
3. Ai componenti della commissione si applicano le incompatibilità di cui all'art. 11, c. 1 del D.P.R. 487/94 (art. 8, c. 1, lett. h del D.P.R. 83/24) e quelle previste dall'art. 17, c. 23 del D.P.R. 83/24. Ai fini di garantire la piena imparzialità e l'assenza di conflitto di interessi, sono considerati incompatibili i componenti della RSU, dei sindacati territoriali e nazionali e del CNAM.



Articolo 7

Titoli di servizio, di studio, esigenze di famiglia e precedenza

1. La valutazione dei titoli di cui al presente articolo ha come punteggio massimo complessivo 200 punti. La valutazione delle precedenza viene effettuata solo per coloro che raggiungono un punteggio pari o superiore a 400 punti nei titoli di cui al successivo art. 8.

2. I titoli di servizio sono valutati secondo i seguenti criteri:

TITOLI DI SERVIZIO	
a) per ogni anno di servizio comunque prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza (1) (3)	p. 6
b) per ogni anno di servizio pre-ruolo prestato nelle Accademie di Belle Arti, nei Conservatori e negli ISIA in relazione al corrispondente ruolo di appartenenza (3)	p. 6
c) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di ruolo diversi da quello di attuale titolarità nelle Accademie, nei Conservatori e negli ISIA nonché in ruoli o fascia diversi da quello di appartenenza (3)	p. 3
d) per il servizio di ruolo prestato ininterrottamente da almeno tre anni senza soluzione di continuità nell'istituzione di attuale titolarità (2) in aggiunta a quello previsto dalle lettere a) e b) (3)	p. 6 per i primi tre anni p. 2 (per ogni anno) per il quarto e quinto anno p. 3 per ogni anno oltre al quinquennio
e) per il servizio di ruolo prestato ininterrottamente da almeno tre anni senza soluzione di continuità nell'insegnamento di attuale titolarità, senza distinzione di fascia, in aggiunta a quello previsto dalle lettere a) e b) o in aggiunta a quello previsto dalla lettera c) in caso di servizio prestato su fascia diversa da quella di attuale appartenenza (3)	p. 6 per i primi tre anni p. 1 (per ogni anno) per il quarto e quinto anno p. 2 per ogni anno oltre al quinquennio
f) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di ruolo prestato in qualità di docente presso altri ordini di scuola statale in Italia o in altri Paesi UE ovvero in istituzioni pubbliche di alta formazione artistica e musicale in altri Paesi UE (ai fini della valutazione i servizi prestati all'estero devono essere debitamente certificati dall'Autorità diplomatica italiana nello Stato estero) (3)	p. 1,5

NOTE anzianità di servizio:

(1) Il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente:

a) ruolo dei docenti AFAM di prima fascia (dal 16/2/2005);

b) ruolo dei docenti AFAM di seconda fascia (dal 16/2/2005);

c) ruolo dei docenti dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali d'arte drammatica e di danza (fino al 16/2/2005).

Il servizio presso gli Istituti Superiori di Studi Musicali non statali (ex IMP) è valutato al pari di quello prestato nei Conservatori di Musica. Il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità in tali istituti nell'insegnamento di attuale titolarità è valutato ai sensi della Parte A punto 1 lettera e). Nel caso di istituti statizzati, per il personale docente il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità nell'istituzione di attuale titolarità è valutato ai sensi della Parte A punto 1 lettera d) a decorrere dall'immissione in ruolo presso l'Istituzione (purché all'epoca fosse già pareggiata, altrimenti a decorrere dall'anno di riconoscimento dello status di IMP).

Conservatorio di Musica «Giuseppe Martucci»

Sede legale: via Giuseppe Paesano n. 2, 84125 Salerno | tel. 089 241086

Codice Fiscale: 95003210655 | P.IVA 06168250659

pec: conservatoriosalerno@pec.it | peo: protocollo@consalerno.it | sito web: www.consalerno.it



Il servizio svolto con contratto subordinato ai sensi del CCNL AFAM presso le Accademie storiche statizzate è valutato al pari di quello prestato nelle Accademie di Belle Arti. Il servizio prestato presso il Conservatorio Statale di Musica di Cesena e presso Conservatorio Statale di Musica di Rimini (ex IMP) è valido ai fini della continuità del servizio presso il Conservatorio di Musica di Cesena e Rimini.

(2) Ai fini della continuità il servizio svolto all'epoca nelle sezioni staccate non è comunque cumulabile con quello prestato nella sede centrale fatto salvo quello svolto nelle sopresse sezioni staccate per ciechi. I punteggi previsti comprendono anche la valutazione del servizio militare prestato in costanza di rapporto di impiego.

(3) Per 'anno' si intende aver svolto almeno 180 giorni, anche non consecutivi e in istituzioni diverse, nell'ambito dello stesso anno accademico

3. I titoli generali sono valutati secondo i seguenti criteri:

TITOLI GENERALI	
a) per ogni promozione di merito distinto	p. 3
b) per ogni inclusione in graduatoria di merito di pubblici concorsi senza accesso riservato per esami, o esami e titoli per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (1)	p. 4, per un massimo di p. 12
c) per ogni diploma di Accademia di belle arti, di Conservatorio di musica, di ISIA, di Accademia di arte drammatica e danza, nonché diplomi di specializzazione o di perfezionamento conseguiti nell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia o titolo estero dichiarato equipollente	p. 5
d) per ogni titolo universitario di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca o titolo estero dichiarato equipollente	p. 4
e) per ogni corso di perfezionamento rilasciato da Università almeno di durata annuale	p. 2 per un massimo di p.4

NOTE titoli generali:

(1) È equiparata all'inclusione in graduatoria di merito l'inclusione in terne di concorsi a cattedre negli istituti di istruzione artistica.

4. Le esigenze di famiglia sono valutate secondo i seguenti criteri:

ESIGENZE DI FAMIGLIA	
a) per il ricongiungimento al coniuge ovvero ai figli (1)	p. 6
b) per ogni figlio di età inferiore a sei anni (2)	p. 4
c) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il 18° anno di età (2)	p. 3
d) per la cura e l'assistenza dei figli portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti ovvero del coniuge (3) (4)	p. 6
e) per la cura e l'assistenza dei parenti (diversi dai figli e dal coniuge) ed affini entro il terzo grado, di cui all'art. 33 della legge 104 (4)	p. 3

Conservatorio di Musica «Giuseppe Martucci»

Sede legale: via Giuseppe Paesano n. 2, 84125 Salerno | tel. 089 241086

Codice Fiscale: 95003210655 | P.IVA 06168250659

pec: conservatoriosalerno@pec.it | peo: protocollo@consalerno.it | sito web: www.consalerno.it



NOTE esigenze di famiglia:

(1) Il punteggio spetta solo per la sede presente nella provincia di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di emanazione dell'ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica anteriore alla data del termine di scadenza di presentazione della domanda; la residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico nel quale dovrà essere indicata la decorrenza della iscrizione stessa, in alternativa, con autocertificazione ai sensi del T.U 445/2000. Dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione dell'ordinanza. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere a), b), c), d) sono cumulabili tra loro.

Il punteggio di ricongiungimento spetta anche nel caso in cui nella provincia di residenza del familiare non vi siano istituzioni richiedibili. In tal caso il punteggio sarà attribuito per la provincia più vicina, purché compresa tra le preferenze espresse.

(2) Ai fini della considerazione del figlio come inferiore ai sei anni o che non abbia superato il diciottesimo anno di età si terrà conto della seguente prescrizione: il compimento di sei anni e diciotto anni che avvenga nell'arco di tempo a partire dal primo gennaio al 31 dicembre dell'anno in cui vengono disposti i trasferimenti comporta comunque l'attribuzione rispettivamente di punti 4 e punti 3.

(3) Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) figlio minorato, ovvero coniuge ricoverati permanentemente in un istituto di cura;

b) figlio minorato, ovvero coniuge bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura da comportare di necessità la residenza nella provincia in cui è situato l'istituto medesimo;

c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt. 114, 118 e 122 D.P.R. 9.10.1990 n. 309, programma che comporti di necessità la residenza nella provincia nel cui ambito è situata la struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come previsto dall'art. 122, c. 3, del citato D.P.R. n.309/1990.

(4) Non può essere cumulato il punteggio di cui alle lettere d) ed e) se si riferiscono alla stessa persona.

5. La valutazione delle precedenze di cui al presente comma, per ciascun candidato, segue il previo raggiungimento della soglia del 50% del punteggio massimo previsto nell'ambito del criterio di valutazione dell'esperienza artistica e professionale di cui al successivo art. 8. L'ordine delle preferenze è il seguente:

a) ha titolo a precedenza assoluta alla mobilità, il personale che si trovi, nell'ordine, in una delle seguenti condizioni:

- soggetti privi di vista;

- soggetti emodializzati (art. 61 L. 270/1982) o soggetti portatori di handicap destinatari dell'art. 21, legge 104/92 con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie 1^a, 2^a e 3^a annesse alla tab. A L. 648/1950.

b) Successivamente ai soggetti di cui al punto a) ha titolo ad ottenere la precedenza il personale con patologie gravi che richiedano terapie salvavita a carattere continuativo o ripetuto ed altre assimilabili (ad esempio chemioterapia) a condizione che la mobilità sia nella provincia in cui esista un centro di cura specializzato.

c) Successivamente alle categorie di cui ai punti a) e b) ha titolo ad ottenere la precedenza nelle operazioni di mobilità il personale disabile in situazione di gravità (art. 33 c. 6 L. 104/92) e il personale che assiste il figlio (anche adottato) nonché il coniuge in situazione di gravità (art. 33 cc. 5 e 7 L. 104/92). Tale precedenza è riconosciuta anche ai soggetti che, obbligati all'assistenza abbiano interrotto una preesistente situazione di assistenza continuativa a seguito di instaurazione di rapporto. La precedenza opera nella sola provincia di residenza o cura dell'assistito.

Conservatorio di Musica «Giuseppe Martucci»

Sede legale: via Giuseppe Paesano n. 2, 84125 Salerno | tel. 089 241086

Codice Fiscale: 95003210655 | P.IVA 06168250659

pec: conservatoriosalerno@pec.it | peo: protocollo@consalerno.it | sito web: www.consalerno.it



d) L'attribuzione delle precedenza di cui ai punti a), b) e c) è effettuata esclusivamente sulla base della documentazione prodotta unitamente alla domanda (1).

NOTE precedenza:

1) Il rapporto di discendenza e coniugio deve essere comprovato mediante dichiarazione personale sostitutiva ai sensi del T.U. 28/12/2000, n.445.

In merito alle certificazioni mediche si precisa quanto segue:

- lo stato di disabilità (che non può essere dichiarato mediante autocertificazione) deve risultare da certificazione, acquisita in modalità cartacea o telematica, o anche in copia autenticata, rilasciata dall'INPS o dalle commissioni mediche, funzionanti presso le Aziende sanitarie locali, di cui all'art.4 L. 104/92. Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 45 gg. dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell'art.2 c. 2 D.L. 324/1993, documenteranno, in via provvisoria, la situazione di disabilità, con certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'A.S.L. da cui è assistito l'interessato. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei 45 gg. dovrà essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio. Tale accertamento produce effetti fino alla emissione dell'accertamento definitivo da parte della Commissione medica di cui all'art. 4 L. 104/92. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto;

- la situazione di disabilità in caso di soggetti con patologie oncologiche può essere documentata, in via provvisoria, qualora le commissioni non si pronuncino, come previsto dall'articolo 6, c. 3- bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, entro 15 giorni dalla domanda degli interessati. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei quindici giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede di tale accertamento provvisorio;

- la situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata, anche ai fini della mobilità, mediante certificazione del medico di base, ai sensi dell'articolo 94 c. 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990 n. 295 integrata, ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto;

- per i lavoratori disabili che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 21, è necessario che nelle predette certificazioni sia chiaramente indicato, oltre alla situazione di handicap, anche il grado di invalidità superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla Legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo, tenuto conto che le certificazioni relative all'invalidità e quelle relative all'accertamento dell'handicap sono distinte.

- per i lavoratori disabili di cui all'articolo 33, c. 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, deve risultare la situazione di gravità della disabilità;

- per le persone disabili assistite (solo figli maggiorenni anche adottati) nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità dell'handicap e la necessità di una assistenza continuativa, globale e permanente, così come previsto dall'art. 3, c. 3, della Legge n. 104/92. A tal fine:

I) il coniuge deve comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con una dichiarazione sostitutiva ai sensi del T.U. 28/12/2000, n.445, o mediante certificato rilasciato dalle competenti A.S.L.

II) è necessario, inoltre, che venga dimostrato dall'interessato, mediante autocertificazione, che con esclusione del coniuge, non vi siano parenti o affini entro il terzo grado, idonei a prestare assistenza continuativa al disabile e, pertanto, che il trasferendo è l'unico membro della famiglia in grado di provvedere a tale assistenza. Tale unicità di assistenza comporta che nessun altro membro del nucleo familiare si avvalga o si sia avvalso nell'anno accademico 2023/2024 della agevolazione relativa all'art. 33 per il medesimo soggetto portatore di handicap in situazione di gravità; a tal fine il richiedente dovrà presentare una dichiarazione degli altri componenti il nucleo familiare redatta ai sensi del T.U. 28/12/2000, n. 445.

6. I requisiti di precedenza e le relative certificazioni devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione delle domande di mobilità. Variazioni successive che incidano sul possesso dei requisiti non hanno valore ai fini delle precedenza e dei punteggi.



Articolo 8

Valutazione dell'esperienza artistica e professionale

1. I titoli relativi all'esperienza artistica e professionale sono valutati in base alla loro rispondenza con i fabbisogni della ricerca e dell'offerta formativa del Conservatorio, di cui all'art. 1, c. 3 del presente bando.

2. Il candidato può presentare fino ad un massimo di 30 (trenta) titoli ai quali può essere assegnato un punteggio complessivo pari a 800 punti.

3. I titoli valutabili sono:

Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali attinenti al SAD	Fino a un massimo di punti 800
- attività concertistica e professionale (ivi compresi seminari per enti di rilievo nazionale ed internazionale); - idoneità in concorsi nazionali ed internazionali per orchestre lirico-sinfoniche di Enti nazionali/internazionali, sia che si tratti di Fondazioni pubbliche sia private; - partecipazione in qualità di commissario per giurie di concorsi di enti che, alla data di scadenza di presentazione della domanda, risultano iscritti alla <i>World Federation of International Music Competitions</i>; - conseguimento di premi di rilevanza internazionale; - partecipazione a convegni di rilevanza almeno nazionale in qualità di relatore; - attività di direzione artistica di enti di rilevanza nazionale ed internazionale; - pubblicazioni editte attinenti alle discipline oggetto del bando oppure oggetto di studio nelle istituzioni AFAM; - partecipazione a comitati editoriali, riviste, collane o altre pubblicazioni editte con l'attribuzione del codice ISBN; - composizioni, trascrizioni, revisioni editte ed eseguite in pubblici concerti; - incisioni editte da case editrici o discografiche di rilevanza almeno nazionale; - coordinamento e/o partecipazione a progetti di ricerca finanziati sulla base di bandi competitivi; - esperienza professionale non didattica attinente al Settore artistico disciplinare oggetto di concorso.	Presentazione di massimo 30 (trenta) titoli.

4. La valutazione delle attività di produzione artistica, delle pubblicazioni e degli altri titoli culturali e professionali è effettuata dalla Commissione giudicatrice di cui all'art. 6, sulla base dei seguenti criteri:

- coerenza con i contenuti della declaratoria del settore artistico-disciplinare;
- rilevanza in ambito nazionale ed internazionale;
- complessità e varietà stilistica dei repertori eseguiti;
- ruolo esecutivo svolto;
- categoria di appartenenza dell'Ente;
- per le pubblicazioni e l'appartenenza a comitati editoriali:
 - a) presenza di un codice internazionale (es. ISBN, ISMN, ISSN) o dei depositi di legge;
 - b) classe di appartenenza ANVUR dei periodici;



- c) presenza di un autorevole comitato scientifico di selezione o di processi di selezione *blind peer review* delle relazioni in convegni o delle pubblicazioni;
 - per le produzioni audio, audiovisive e multimediali:
- a) presenza di un codice internazionale (es. ISWC, ISRC);
- b) rilevanza dell'etichetta discografica, dell'emittente radio-televisiva o della piattaforma di *streaming*;
 - per le composizioni, trascrizioni, revisioni edite ed eseguite in pubblici concerti:
- a) presenza di un codice internazionale (es. ISBN, ISMN, ISSN) o dei depositi di legge;
- b) rilevanza o campo di specializzazione della casa editrice;
- c) rilevanza nazionale ed internazionale dell'esecuzione.

Articolo 9

Graduatoria

1. Conclusa la valutazione dei titoli, la Commissione redige la graduatoria provvisoria dei candidati secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 1.000 (mille).
2. Il punteggio di cui al comma 1 è determinato come segue:
 - a) titoli di servizio, studio ed esigenze di famiglia di cui all'art. 7: punteggio massimo pari a 200 (duecento) punti;
 - b) esperienza artistica e professionale di cui all'art. 8: punteggio massimo pari a 800 (ottocento) punti.
3. Ai fini dell'inserimento in graduatoria, la valutazione dell'esperienza artistica e professionale di cui al punto b) deve risultare pari o superiore a 400 (quattrocento) punti.
4. La graduatoria provvisoria è pubblicata entro il 12 dicembre 2025. Entro e non oltre la stessa data, il Consiglio accademico del Conservatorio valuta, in via preliminare, la coerenza delle eventuali domande di passaggio di settore presentate dai candidati, ai sensi dell'art. 12, c. 3 del D.P.R. 83/2024. Se la domanda del candidato vincitore è ammissibile e la valutazione non manifestamente negativa, il Consiglio accademico trasmette al CNAM la domanda di passaggio al nuovo SAD del candidato vincitore, unitamente alla delibera e al *curriculum vitae* del candidato contenente tutti i titoli valutabili. Il CNAM stabilisce preliminarmente i criteri di valutazione e valuta nel merito la congruità delle esperienze e delle competenze professionali, artistiche, didattiche e di ricerca del docente rispetto al settore artistico-disciplinare di destinazione. A conclusione dei lavori, entro il 18 dicembre 2025, il CNAM adotta con delibera un breve giudizio motivato redatto, per ciascun candidato, con riferimento ai criteri adottati per il SAD di destinazione. Il giudizio è trasmesso dal CNAM al Conservatorio che comunica tempestivamente l'esito al candidato vincitore. Nel caso in cui il giudizio espresso dal CNAM sull'istanza di passaggio al nuovo SAD di destinazione del candidato vincitore risulti non favorevole, il



Conservatorio procede allo scorrimento della graduatoria e comunica l'esito della procedura al candidato successivo.

5. Il vincitore è tenuto a comunicare la propria accettazione irrevocabile al Conservatorio entro il 20 dicembre 2025.

6. Successivamente, entro il 22 dicembre, il Conservatorio pubblica sul sito Afam bandi la graduatoria definitiva risultante dall'accettazione o dagli eventuali scorrimenti. La graduatoria definitiva riporta l'indicazione del solo candidato vincitore e segnala espressamente gli eventuali scorrimenti e i passaggi di settore che siano intervenuti.

7. Il decreto di trasferimento è adottato dal Direttore del Conservatorio di Salerno.

8. Le procedure di mobilità del personale docente si concludono entro il 22 dicembre 2025.

Articolo 10

Ricorsi

1. Avverso il presente bando è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro i termini di Legge a decorrere dalla data di pubblicazione nel portale del reclutamento InPA, di cui all'art. 35-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Articolo 11

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del Regolamento UE GDPR 2016/679, il Conservatorio di Salerno è titolare del trattamento dei dati personali forniti dai candidati. Tali dati sono raccolti, per le finalità di gestione della procedura, dal titolare del trattamento, secondo le modalità previste dal presente bando. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore del Conservatorio.

Il Direttore

prof. Fulvio Artiano

Allegati: Allegato A (modello di domanda)

BANDO DI MOBILITÀ DEL PERSONALE DOCENTE A.A. 2025/2026

ALLEGATO A

Il sottoscritto

Cognome		Nome	
Nato a		il	
Nazionalità		Codice Fiscale	
Istituzione AFAM di appartenenza			
SAD di appartenenza			
Residenza anagrafica			
Domicilio (se diverso dalla residenza)			
Recapito telefonico		PEO	
PEC			

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- di non avere alcun grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il presidente, il direttore, il direttore amministrativo, alcun componente del consiglio di amministrazione e del consiglio accademico, ai sensi dell'art. 17, c. 23 del D.P.R. 83/24;
- di non essere sottoposto al vincolo quinquennale di sede di cui all'art. 35, comma 5-bis, del D.Lgs. 165/2001;
- di possedere i seguenti titoli:

Titoli di servizio (art. 7, c. 2 del Bando)

a) servizio comunque prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza	anni ____
b) servizio pre-ruolo prestato nelle Accademie di Belle Arti, nei Conservatori e negli ISIA in relazione al corrispondente ruolo di appartenenza	anni ____
c) servizio pre-ruolo o di ruolo diversi da quello di attuale titolarità nelle Accademie, nei Conservatori e negli ISIA nonché in ruoli o fascia diversi da quello di appartenenza	anni ruolo ____ anni pre-ruolo ____
d) servizio di ruolo prestato ininterrottamente da almeno tre anni senza soluzione di continuità nell'istituzione di attuale titolarità in aggiunta a quello previsto dalle lettere a) e b)	anni ____
e) servizio di ruolo prestato ininterrottamente da almeno tre anni senza soluzione di continuità nell'insegnamento di attuale titolarità, senza distinzione di fascia, in aggiunta a quello previsto dalle lettere a) e b) o in aggiunta a quello previsto dalla	anni ____

lettera c) in caso di servizio prestato su fascia diversa da quella di attuale appartenenza	
f) servizio pre-ruolo o di ruolo prestato in qualità di docente presso altri ordini di scuola statale in Italia o in altri Paesi UE ovvero in istituzioni pubbliche di alta formazione artistica e musicale in altri Paesi UE	anni ruolo ____ anni pre-ruolo ____

N.B. Per 'anno' si intende aver svolto almeno 180 giorni, anche non consecutivi e in istituzioni diverse, nell'ambito dello stesso anno accademico.

Titoli generali (art. 7, c. 3 del Bando)

a) promozioni di merito distinto	N. ____
b) inclusioni in graduatorie di merito di pubblici concorsi senza accesso riservato per esami, o esami e titoli per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza	N. ____
c) diplomi di Accademia di belle arti, di Conservatorio di musica, di ISIA, di Accademia di arte drammatica e danza, nonché diplomi di specializzazione o di perfezionamento conseguiti nell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia o titolo estero dichiarato equipollente	N. ____
d) titoli universitari di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca o titolo estero dichiarato equipollente	N. ____
e) corsi di perfezionamento rilasciati da Università di durata almeno annuale	N. ____

Esigenze di famiglia (art. 7, c. 4 del Bando)

a) ricongiungimento al coniuge ovvero ai figli nella provincia	☐ Sì ☐ No
b) numero dei figli di età inferiore a sei anni	N. ____
c) numero dei figli di età superiore ai sei anni che non abbiano superato il 18° anno di età	N. ____
d) cura e assistenza dei figli portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti ovvero del coniuge	☐ Sì ☐ No
e) cura e assistenza dei parenti (diversi dai figli e dal coniuge) ed affini entro il terzo grado, di cui all'art. 33 della Legge 104/92	☐ Sì ☐ No

Precedenze (art. 7, c. 5 del Bando)

- soggetto privo di vista	☐ Sì ☐ No
- soggetto emodializzato (art. 61 L. 270/1982) o soggetto portatore di handicap destinatario dell'art. 21, Legge 104/92 con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie 1^, 2^ e 3^ annesse alla tab. A L. 648/1950	☐ Sì ☐ No
- soggetto con patologie gravi che richieda terapie salvavita a carattere continuativo o ripetuto ed altre assimilabili (ad esempio chemioterapia) a condizione che la mobilità sia nella provincia in cui esista un centro di cura specializzato	☐ Sì ☐ No
- soggetto disabile in situazione di gravità (art. 33 c. 6 L. 104/92) o che assiste il figlio (anche adottato) nonché il coniuge in situazione di gravità (art. 33 cc. 5 e 7 L. 104/92)*.	☐ Sì ☐ No

*La precedenza opera nella sola provincia di residenza o cura dell'assistito.

L'attribuzione delle precedenze di cui ai punti a), b) e c) è effettuata esclusivamente sulla base della documentazione prodotta unitamente alla domanda.

Allegati

N. allegati

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Esperienza artistica e professionale (art. 8 del Bando)

Il candidato può presentare fino ad un massimo di 30 (trenta) titoli ai quali può essere assegnato un punteggio complessivo pari a 800 punti.

Titolo 1
Descrizione

Titolo 2
Descrizione

Titolo 3
Descrizione

Titolo 4
Descrizione

Titolo 5
Descrizione

Titolo 6
Descrizione

Titolo 7
Descrizione

Titolo 8
Descrizione

Titolo 9
Descrizione

Titolo 10
Descrizione

Titolo 11
Descrizione

Titolo 12
Descrizione

Titolo 13
Descrizione

Titolo 14

Descrizione

Titolo 15

Descrizione

Titolo 16

Descrizione

Titolo 17

Descrizione

Titolo 18

Descrizione

Titolo 19
Descrizione

Titolo 20
Descrizione

Titolo 21
Descrizione

Titolo 22
Descrizione

Titolo 23
Descrizione

Titolo 24
Descrizione

Titolo 25
Descrizione

Titolo 26
Descrizione

Titolo 27
Descrizione

Titolo 28
Descrizione

Titolo 29
Descrizione

Titolo 30
Descrizione

Data

Firma